

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
553/2014/R/GAS

RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA DEGLI ONERI DI
STOCCAGGIO

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale

7 novembre 2014

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra la possibile riforma della disciplina relativa agli oneri aggiuntivi alla tariffa di trasporto del gas naturale, con particolare riferimento alla possibilità di applicare, in luogo dell'attuale corrispettivo CV_{OS} al volume immesso presso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, un nuovo corrispettivo ai volumi allocati presso i punti di uscita.

A seguito di richieste degli utenti, il presente documento prospetta anche la possibilità che la riforma possa essere estesa anche in relazione agli altri corrispettivi attualmente applicati ai volumi immessi presso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 15 dicembre 2014.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Direzione Mercati

Unità Mercati Gas all'Ingrosso

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.284/290

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

1 Introduzione

- 1.1 Il corrispettivo unitario variabile CV_{os} , introdotto con il Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (comma 23.1, lettera c)), è destinato alla copertura:
- a) degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici per l'erogazione delle misure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10 e
 - b) degli oneri derivanti dall'applicazione del *fattore correttivo dei ricavi di riferimento* per il servizio di stoccaggio, volto ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti per tale servizio anche in caso di una sua valorizzazione al di sotto del ricavo tariffario ammissibile¹.
- 1.1 Tale corrispettivo, poiché applicato ai quantitativi di gas immessi presso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti² (di seguito: RNG), rappresenta per i grossisti una voce di costo variabile, da trasferire a valle nel prezzo all'ingrosso del gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV). Esso incide dunque sul livello del prezzo che si forma sul mercato all'ingrosso e sui differenziali di prezzo osservabili tra gli *hub*.
- 1.2 Inoltre, nei casi in cui i contratti negoziati nel mercato all'ingrosso non prevedono clausole di adeguamento automatico del prezzo in caso di variazione dei corrispettivi variabili applicati alle immissioni, una variazione di tale corrispettivo incide sull'equilibrio contrattuale tra venditore e acquirente³.
- 1.3 Gli impatti sopra descritti sono tanto più rilevanti quanto più breve è l'anticipo con cui il valore del corrispettivo è fissato rispetto al momento della sua entrata in vigore. A tale proposito è utile ricordare che i contratti a breve termine nel mercato all'ingrosso italiano hanno un peso quantitativo maggiore rispetto a quelli con consegna a più lunga scadenza e che nei contratti di più lunga durata è più diffusa la possibilità di adeguamento del prezzo. Pertanto, tenendo conto anche delle osservazioni formulate dagli operatori nell'ambito della consultazione relativa alla definizione delle modalità di allocazione delle capacità di stoccaggio per l'anno termico 2014/2015 (documento per la consultazione 44/2014/R/GAS), l'Autorità ha ritenuto opportuno definire con un anticipo di sei mesi il valore del CV_{os} .

¹ Con deliberazione 531/2014/R/GAS, che definisce i criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2015-2018, l'Autorità, ha previsto anche per il periodo regolatorio 2015-2018 l'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento.

² In particolare si tratta dei punti di entrata interconnessi con l'estero, con i terminali di rigassificazione e con la produzione nazionale. Il corrispettivo CV_{os} non trova applicazione presso i punti di entrata interconnessi con gli stoccaggi.

³ Più in generale la possibile variazione dei corrispettivi variabili alle immissioni rappresenta un rischio che può essere contrattualmente normato, cioè lasciato in capo al soggetto che vende all'ingrosso, come nel caso in questione, oppure traslato automaticamente all'acquirente. E' certo, tuttavia, che, i contratti negoziati presso i mercati centralizzati non prevedono questo tipo di traslazione.

- 1.4 Per il periodo compreso tra ottobre 2014 e dicembre 2015 tale valore è stato posto pari a:
- a) 0,0090 €/Smc per il periodo 1 ottobre 2014 – 31 marzo 2015;
 - b) 0 €/Smc per il periodo 1 aprile 2015 – 31 dicembre 2015.
- 1.5 La definizione anticipata del valore del CV_{OS} ha ridotto, ma non eliminato, gli impatti sui contratti e sui prezzi all'ingrosso sopra descritti. L'applicazione del CV_{OS} sul gas immesso in rete, sebbene con valori definiti con congruo anticipo, continua dunque a rappresentare un elemento di incertezza per gli operatori nelle negoziazioni, in particolare per quei contratti il cui periodo di consegna comprende il possibile momento di decorrenza della variazione. Ciò può ostacolare a sua volta lo sviluppo di liquidità nel mercato a termine.
- 1.6 Le criticità sopra rappresentate potrebbero essere superate se il corrispettivo a copertura degli oneri di stoccaggio venisse applicato sui quantitativi di gas prelevato dalla rete invece che sull'immesso. In tal caso, infatti, le variazioni del corrispettivo non inciderebbero sui costi sostenuti per rendere disponibile i volumi di gas dal PSV al punto di riconsegna, e quindi non inciderebbero sui prezzi del PSV. Per altro, l'opportunità di una riforma delle modalità di raccolta degli importi a copertura degli oneri di stoccaggio che preveda l'applicazione di un nuovo corrispettivo ai quantitativi di gas prelevati dalla RNG e non più ai quantitativi immessi è stata segnalata all'Autorità da molti operatori, in esito alla già menzionata consultazione. Con la deliberazione 369/2014/R/GAS l'Autorità ha pertanto avviato un procedimento volto ad approfondire l'opportunità di sostituire il corrispettivo CV_{OS}, applicato ai volumi immessi nei punti di entrata della RNG, con un nuovo corrispettivo variabile in funzione dei quantitativi prelevati e a definirne, nel caso, le relative modalità di applicazione.
- 1.7 La riforma in esame risulta coerente con l'obiettivo di creare le condizioni per lo sviluppo delle negoziazioni a termine nel nostro Paese, secondo il più ampio menù possibile di prodotti liquidi con diverse maturità⁴.
- 1.8 Con il presente documento l'Autorità formula valutazioni preliminari circa i benefici e le criticità connesse con la prospettata riforma, in particolare con riferimento a: le modalità di definizione del corrispettivo; l'articolazione temporale del nuovo corrispettivo a copertura degli oneri di stoccaggio; i tempi di fatturazione, riscossione e conguaglio; la possibile estensione della riforma ad altri corrispettivi applicati ai volumi di gas immessi presso i punti di entrata.

2 Definizione del corrispettivo a copertura degli oneri di stoccaggio

- 2.1 Nell'esaminare le possibili modalità di attuazione della riforma occorre preliminarmente tenere conto che il corrispettivo CV_{OS}, così come gli altri corrispettivi variabili, è attualmente riscosso da Snam Rete Gas in qualità di impresa maggiore di trasporto cui è affidata la gestione commerciale della RNG. Ciò facilita una gestione efficiente dei flussi commerciali.

⁴ In questo senso, gli orientamenti espressi nel presente documento per la consultazione sono anche coerenti con l'esigenza di creare le condizioni per un passaggio dai prezzi esteri (TTF) a quelli nazionali quali riferimento per il calcolo del prezzo per il servizio di tutela.

2.2 L'applicazione del corrispettivo sul gas prelevato in luogo dell'immesso potrebbe essere realizzata applicando il nuovo corrispettivo in alternativa:

- a) al gas allocato ai punti di uscita della RNG; oppure
- b) al gas prelevato presso i punti di riconsegna della rete regionale di trasporto.

Le due soluzioni sono del tutto equivalenti in relazione ai volumi di competenza di ciascun utente cui il nuovo corrispettivo verrebbe applicato. Infatti, in base alle attuali modalità di definizione dei bilanci di trasporto, il quantitativo di gas allocato a ciascun utente presso un punto di uscita della RNG corrisponde al volume prelevato dal medesimo utente presso l'insieme dei punti di riconsegna sottesi al medesimo punto di uscita.

Tuttavia la soluzione sub a) presenta indubbi vantaggi in quanto consentirebbe di mantenere in capo all'impresa maggiore di trasporto, in qualità di gestore commerciale della RNG, il compito di raccogliere il nuovo corrispettivo e di versarlo alla Cassa. Nella soluzione sub b), le predette attività di raccolta e versamento risulterebbero frammentate fra le diverse imprese di trasporto che gestiscono tratti di rete regionale.

2.3 Il prosieguo del documento si focalizza dunque sull'ipotesi di applicazione del nuovo corrispettivo ai quantitativi allocati agli utenti presso i punti di uscita della RNG. L'applicazione di un corrispettivo ai quantitativi allocati ai punti di uscita della RNG rappresenta una novità nell'attuale panorama dei cosiddetti "oneri aggiuntivi" alle tariffe di trasporto, che sono applicati ai volumi immessi presso i punti di entrata o a quelli prelevati presso i punti di riconsegna. Non vi sono ad oggi corrispettivi aggiuntivi applicati ai punti di uscita della RNG.

2.4 Inoltre, l'Autorità ritiene opportuno che il nuovo corrispettivo sia applicato a tutti i quantitativi allocati presso i punti di uscita della RNG⁵ senza distinzione fra punti di uscita afferenti il consumo nazionale e punti di uscita interconnessi con l'estero. Questo assetto non solo corrisponde a criteri di parità di trattamento dei flussi della RNG, ma, nel caso specifico, è anche coerente con una proporzionata attribuzione degli oneri di stoccaggio, come meglio descritto nel prosieguo del documento.

2.5 Il nuovo corrispettivo potrebbe essere applicato a partire dall'1 ottobre 2015.

Q1. Si condivide la proposta di applicazione del un nuovo corrispettivo al gas allocato ai punti di uscita della RNG? Se no, perché?

Q2. Si condivide la proposta che il nuovo corrispettivo sia applicato a tutti i quantitativi allocati presso i punti di uscita della RNG senza distinzione fra punti di uscita afferenti il consumo nazionale e punti di uscita interconnessi con l'estero? Se no, perché?

Q3. Si condivide l'ipotesi di applicazione del corrispettivo a partire dall'1 ottobre 2015? Se no, perché?

⁵ I volumi iniettati nello stoccaggio, ai fini del presente documento, non si intendono prelevati dalla rete nazionale di trasporto.

3 Articolazione temporale del nuovo corrispettivo a copertura degli oneri di stoccaggio

- 3.1 Il riempimento dello stoccaggio ha l'effetto di minimizzare possibili tensioni, anche di natura speculativa, sui prezzi invernali; tensioni che possono viceversa generarsi in caso di stoccaggi non adeguatamente riempiti. Di tale effetto "calmierante", legato alla maggior disponibilità di gas nel sistema, beneficiano tutti i consumatori in proporzione ai propri consumi invernali. Medesime considerazioni valgono in ordine al maggior grado di sicurezza del sistema connesso con il riempimento dello stoccaggio.
- 3.2 L'applicazione del corrispettivo ai quantitativi immessi (come con l'attuale CV_{OS}), anche se concentrata nel solo periodo invernale, non consente un'allocazione dell'onere commisurata ai benefici. Infatti, dato che il profilo temporale delle immissioni di gas nei punti di entrata della RNG non corrisponde a quello della domanda dei clienti finali, i costi di stoccaggio non sono oggi ripartiti fra i clienti stessi in misura proporzionale al consumo invernale. Questo fenomeno è particolarmente evidente per i clienti tutelati.
- 3.3 Pertanto si ritiene che, al fine di consentire una ripartizione degli oneri di stoccaggio tra i clienti coerente con quella dei relativi benefici, il nuovo corrispettivo, applicato sul gas prelevato dalla rete, debba mantenere la differenziazione tra periodo invernale e periodo estivo.

| |
|---|
| Q4. Si ritiene opportuno che il nuovo corrispettivo, come attualmente il corrispettivo CV _{OS} , sia applicato nel solo periodo invernale? |
|---|

4 Tempi di fatturazione, riscossione e conguaglio

- 4.1 La determinazione dei quantitativi prelevati da ciascun utente presso i punti di uscita della RNG è un processo decisamente più lungo e complesso rispetto a quello della determinazione dei quantitativi immessi presso i punti di entrata. Difatti il bilancio definitivo di trasporto, in base al quale sono anche determinate le partite economiche per il bilanciamento, è emesso circa al termine del mese successivo rispetto al mese cui si riferisce. Invece i quantitativi immessi da ciascun utente presso i punti di entrata sono determinati entro pochi giorni dalla conclusione di ciascun mese e i corrispettivi applicati a tali quantitativi fatturati entro il decimo giorno di ciascun mese per il mese precedente.
- 4.2 Pertanto le fatture per la riscossione del corrispettivo applicato al gas prelevato potranno essere emesse con un posticipo di circa un mese rispetto alle fatture relative ai corrispettivi applicati alle immissioni con conseguente slittamento dei tempi di riscossione.
- 4.3 Va inoltre considerato che i bilanci definitivi di trasporto sono oggetto di successivo conguaglio da parte dell'impresa di trasporto a seguito dei processi di *settlement*. Si tratta di un processo che non incide sulla somma degli ammontari

riscossi dagli utenti (se non nella misura in cui si siano stati riscontrati errori di misura) ma sulla ripartizione degli stessi fra gli utenti.

- 4.4 Pertanto l'applicazione del corrispettivo ai volumi prelevati potrebbe comportare l'esigenza di prevedere la compensazione fra gli utenti. Tale compensazione potrebbe avvenire nell'ambito della sessione di aggiustamento per la regolazione delle partite economiche per il bilanciamento.

Q5. Si ravvisano criticità connesse con la modifica dei tempi di fatturazione e di riscossione?

Q6. Si ritiene critica l'introduzione di conguagli?

5 Valutazioni conclusive: possibile estensione della riforma ad altri corrispettivi applicati ai volumi di gas immessi presso i punti di entrata

- 5.1 Successivamente all'adozione della deliberazione 369/2014/R/GAS con la quale è stato avviato il procedimento in cui si inserisce il presente documento per la consultazione, sono pervenute da parte di utenti e loro associazioni richieste di estensione dell'ambito del procedimento anche agli altri corrispettivi variabili attualmente applicati ai volumi immessi presso i punti di entrata della RNG.
- 5.2 Infatti, secondo i richiedenti, le criticità segnalate con riferimento al corrispettivo CV_{OS} sarebbero valide anche con riferimento agli altri corrispettivi applicati ai volumi immessi in rete presso i punti di entrata della RNG. Al riguardo un'associazione ha evidenziato che la *“disciplina definita nei Codici di rete europei in materia di criteri di allocazione della capacità (CAM) e in particolare i processi di asta prefigurati dalle CAM rendono infatti opportuno eliminare le incertezze e i potenziali effetti distorsivi sulle quotazioni al PSV riconducibile a corrispettivi applicati ai punti entry della rete di trasporto, diversi dai corrispettivi di trasporto”*.
- 5.3 E' stata inoltre evidenziata l'opportunità, *“in un'ottica di stabilità e certezza”* che la riforma dei predetti corrispettivi, e la valorizzazione di eventuali corrispettivi addizionali ai corrispettivi di trasporto siano definiti con congruo anticipo e comunque prima delle campagne commerciali.
- 5.4 I corrispettivi e le componenti attualmente applicati alle immissioni in rete presso i punti di entrata della RNG, ulteriori rispetto al CV_{OS}, sono:
- (i) la componente tariffaria ϕ a copertura degli squilibri di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CR_R di cui all'articolo 17 della RTTG;
 - (ii) il corrispettivo CV_I a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 277/07;
 - (iii) il corrispettivo CV_{FG} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl, di cui all'art. 18 della deliberazione n. 92/08;
 - (iv) il corrispettivo CV_{LIC} a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento delle partite economiche, presso la Cassa a valere sul "Conto oneri di trasporto", relative all'applicazione del meccanismo di premi e penalità per l'accelerazione degli investimenti di sviluppo della rete nazionale, di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 156/11;

(v) il corrispettivo CV_{BL} a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas, di cui all'art. 10 della deliberazione n.155/11.

5.5 L'Autorità ritiene che per i predetti corrispettivi possano valere le medesime considerazioni espresse con riferimento al corrispettivo a copertura degli oneri di stoccaggio, ad eccezione delle considerazioni espresse nel paragrafo 4 che valgono esclusivamente per la copertura degli oneri di stoccaggio.

| |
|--|
| <p>Q7. Si ritiene che la riforma illustrata nel presente provvedimento in relazione al corrispettivo per la copertura degli oneri di stoccaggio debba essere estesa anche agli altri corrispettivi applicati alle immissioni presso i punti di entrata della RNG? Se no, per quale motivo?</p> |
|--|